



COMUNE DI NAPOLI

3^A MUNICIPALITA' STELLA S. CARLO ALL'ARENA

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI,
SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A
RILEVANZA MUNICIPALE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^A
MUNICIPALITA'**

ART. 1

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Municipalità riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute, ed intende garantire la più ampia fruizione degli impianti sportivi di proprietà comunale da parte della collettività.

Sulla base dei principi di cui sopra, il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione e la vigilanza degli impianti sportivi di proprietà comunale consegnati o che saranno consegnati alla 3^A Municipalità.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- per **Amministrazione comunale** il Comune di Napoli;
- per **Municipalità** la 3^A Municipalità Stella S. Carlo all'Arena;
- per **impianto sportivo** lo spazio, opportunamente attrezzato, comprensivo di tutte le pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva** la pratica di una disciplina sportiva, svolta a livello agonistico, non competitivo, amatoriale, ricreativo, formativo;
- per **assegnatario** il soggetto autorizzato al solo uso dell'impianto sportivo;
- per **concessionario** il soggetto autorizzato alla gestione ed uso diretto, ovvero alla sola gestione dell'impianto sportivo.

ART. 3
TIPOLOGIA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

Gli impianti sportivi sono fruibili mediante assegnazioni in uso annuali o mediante assegnazioni in uso temporanee.

Le assegnazioni annuali, ossia quelle che coincidono con la stagione agonistica, vengono autorizzate nei modi di cui al successivo art. 5.

Le assegnazioni temporanee vengono autorizzate per gli impianti e per gli spazi orari che risultano disponibili a seguito delle assegnazioni annuali. La programmazione delle assegnazioni annuali è dunque prioritaria rispetto al rilascio delle assegnazioni temporanee. Queste ultime rivestono carattere residuale, utilizzando gli ambiti di disponibilità degli impianti che non sono oggetto delle assegnazioni annuali.

ART. 4
ASSEGNATARI

Possono essere assegnatari degli impianti sportivi:

- le società sportive;
- gli Enti di promozione sportiva operanti nella Provincia e riconosciuti dal CONI;
- le Federazioni sportive nazionali;
- le scuole;
- gli Enti pubblici;
- le Cooperative di solidarietà;
- gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero;
- i cittadini, anche in gruppi spontanei.

Agli effetti del presente regolamento possono essere assegnatari e, come tali, possono presentare la domanda per le assegnazioni annuali di cui al successivo art. 5, i titolari di apposite convenzioni, anche pluriennali, stipulate con l'Amministrazione comunale per la gestione degli impianti sportivi.

ART. 5
ASSEGNAZIONI ANNUALI

Le domande per le assegnazioni annuali, redatte sull'apposito modello disponibile presso il Servizio municipale competente e corredate da fotocopia di valido documento di riconoscimento, devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.

Le domande devono indicare:

- la sede legale con l'indirizzo ed il recapito telefonico;
- il nominativo del legale rappresentante;
- il codice fiscale e/o il numero della partita IVA;
- l'assenza di pendenze economiche con il Comune di Napoli per

- l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- l'eventuale precedente svolgimento di attività sportiva nell'ambito territoriale della 3^a Municipalità con la indicazione del periodo.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. atto costitutivo in copia conforme;
2. statuto sociale in copia conforme;
3. ultimo verbale di assemblea, di data non anteriore a tre mesi, in copia conforme;
4. certificato di affiliazione alla Federazione o ad Enti di promozione, relativamente alla disciplina sportiva per la quale è richiesta l'assegnazione in uso dell'impianto, relativo all'anno in corso e vistato dal CONI per l'autenticità del documento;
5. copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata dai relativi bollettini di versamento;
6. certificazione antimafia o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
7. regolarità tributaria relativa al biennio precedente l'attivazione dei rapporti. La condizione di regolarità tributaria è riferita ai pagamenti dell'ICI per i soli proprietari di immobili, ed a quelli della TARSU per gli occupanti dell'immobile;
8. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'elenco nominativo dei dirigenti e degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti, e dell'inesistenza di carichi pendenti.

Qualora i documenti di cui ai punti 4) e 5) non fossero disponibili alla data di presentazione della domanda, essi dovranno inderogabilmente essere consegnati prima dell'inizio dell'attività.

Coloro che, alla data di presentazione della domanda, risulteranno morosi nei confronti dell'Amministrazione comunale, non potranno produrre alcuna istanza per l'utilizzo degli impianti sportivi, a meno che l'Amministrazione stessa non abbia accordato formalmente l'estinzione della morosità.

Per le domande che perverranno carenti della documentazione richiesta, la Municipalità concederà un termine, non superiore a 15 giorni, per consentire alla integrazione della documentazione; decorso inutilmente detto termine, la domanda sarà ritenuta irricevibile.

Le domande che perverranno fuori termine potranno essere prese in considerazione solo al fine dell'assegnazione degli spazi orari rimasti eventualmente disponibili dopo l'assegnazione definitiva relativa alle domande pervenute nei termini prescritti.

ART. 6 ASSEGNAZIONI TEMPORANEE

Puo' essere autorizzata la temporanea assegnazione in uso delle strutture sportive, previa presentazione di giustificata domanda e

compatibilmente con i calendari predisposti per la fruizione degli impianti da parte dei soggetti di cui al precedente art. 5:

1. ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo, ricreativo o amatoriale;
2. agli enti pubblici e privati, alle cooperative di servizi, alle associazioni di volontariato, alle associazioni non sportive, CRAL aziendali, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, convegni e simili.

La domanda per assegnazione temporanea deve pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data richiesta. Essa deve contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e delle finalità per le quali viene richiesto l'uso dell'impianto;
- l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto.

Esse devono essere esaminate dal competente Servizio municipale e l'esito deve essere comunicato al richiedente non oltre i tre giorni antecedenti la data richiesta.

In caso di esito favorevole, il richiedente dovrà sottoscrivere formale atto di impegno, su apposito modulo predisposto dal competente Servizio municipale e versare, nei termini e con le modalità stabiliti, l'importo corrispondente alla tariffa per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 7

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO

L'assegnazione in uso degli impianti sportivi sarà determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) per la concessione degli impianti sportivi ai fini dello svolgimento dei campionati, saranno considerate prioritarie le richieste delle Società sportive che partecipano a campionati nazionali di serie maggiore, con riferimento all'attività della prima squadra, e - di seguito - di quelle che partecipano a campionati di serie inferiore.

Ove due o più società assegnatarie partecipino allo stesso campionato, sarà applicato il principio dell'alternanza; in tal caso, le società interessate dovranno richiedere alla Federazione di appartenenza di predisporre i calendari delle gare interne in modo da evitare concomitanze.

Se, per motivi tecnici o comunque per cause non dipendenti dalla Municipalità, l'alternanza non potrà essere applicata, sarà privilegiata la Società che utilizza l'impianto da maggior tempo.

Nei giorni infrasettimanali in cui siano previste gare di campionato, di coppa e comunque ufficiali, autorizzate dalla Municipalità, le attività addestrative si intendono automaticamente sospese. In tal caso, saranno detratti gli importi

corrispondenti alle ore di mancato utilizzo dell'impianto, ove non fosse possibile il recupero delle ore non utilizzate;

b) per la concessione degli impianti sportivi ai fini dello svolgimento degli allenamenti, ha titolo preferenziale la Società sportiva che partecipa al campionato di maggior rilievo; è garantita comunque la fruizione dell'impianto stesso anche agli altri sodalizi sportivi che partecipano ai campionati inferiori, ed agli enti ed associazioni che operano per la diffusione della pratica sportiva.

Nell'assegnazione degli spazi orari sarà considerato titolo preferenziale l'anzianità acquisita dalle società che operano negli impianti sportivi comunali.

ART. 8 TARIFFE

Le tariffe da applicare per le assegnazioni in uso autorizzate in favore delle società sportive, associazioni, ecc. sono determinate dall'Amministrazione comunale.

ART. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO

Verificati il possesso dei requisiti e la capienza delle ore disponibili, tenuto conto dei criteri di priorità, l'assegnazione sarà operativa dopo l'avvenuto pagamento delle relative tariffe, da effettuarsi con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

Gli assegnatari che utilizzano l'impianto per l'intera stagione agonistica possono effettuare il pagamento in rate mensili anticipate, ciascuna con scadenza entro il giorno 5 del mese di fruizione; in caso di ritardato pagamento, gli assegnatari sono obbligati a corrispondere, in occasione del versamento della rata successiva, gli interessi di mora previsti dalla Tesoreria comunale.

Gli assegnatari che utilizzano l'impianto per manifestazioni occasionali e per le gare di campionato, dovranno effettuare il pagamento anticipatamente, nel termine stabilito dal competente Servizio municipale; in mancanza, non potrà essere rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

ART. 10 CATEGORIE PRIVILEGIATE

Ferme restando le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, si individuano le seguenti categorie privilegiate che sono esentate dal pagamento di qualsivoglia onere per la fruizione degli impianti sportivi:

1. atleti che svolgono attività agonistica nelle varie discipline sportive, indicati dalle Federazioni con

- l'approvazione del CONI;
2. associazioni senza scopo di lucro, aventi sede operativa nell'ambito territoriale della Municipalità, la cui maggioranza degli iscritti sia composta da soggetti diversamente abili;
 3. scuole dell'obbligo e/o superiori, qualora siano sprovviste di palestra o impossibilitate a disporne, limitatamente al periodo scolastico e negli orari antimeridiani.

ART. 11

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Per lo svolgimento, negli impianti sportivi di cui al presente Regolamento, delle attività agonistiche per le quali sia richiesta la licenza di agibilità, le Società assegnatarie dovranno munirsi di regolare licenza di esercizio previa richiesta ai competenti uffici.

Per le attività addestrative da svolgersi sui campi di calcio, gli atleti non possono superare le 40 unità per ciascuna ora assegnata. Durante le attività gli atleti dovranno essere sempre sorvegliati da un allenatore munito di idoneo tesserino federale o diplomato ISEF il cui nominativo dovrà essere comunicato al personale addetto all'impianto.

Il numero degli allenatori/istruttori dovrà essere di 1 ogni 20 atleti.

All'atto dell'accesso all'impianto, le Società dovranno consegnare al personale addetto i tesserini rilasciati dalla società stessa.

ART. 12

OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Gli assegnatari che utilizzano gli impianti di cui al presente Regolamento sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi e di quant'altro di pertinenza degli impianti stessi, in modo da evitare qualsiasi danno ai terzi ovvero al patrimonio comunale.

La Municipalità consente agli assegnatari e/o utenti l'uso degli impianti sportivi nello stato di fatto in cui si trovano.

Il responsabile dell'impianto, prima di ogni manifestazione ed all'atto della consegna della struttura, provvederà a redigere apposito verbale, debitamente sottoscritto dall'utente, attestante lo stato dei luoghi. Il giorno successivo alla manifestazione sarà effettuato sopralluogo tecnico in contraddittorio, per la verifica e la quantificazione degli eventuali danni arrecati all'impianto. L'utente è tenuto, nel termine massimo di 5 giorni, al ripristino e/o alla sostituzione di quanto danneggiato. Qualora l'utente risulti inadempiente nel termine stabilito, la Municipalità provvede al ripristino dello stato dei luoghi con procedura in danno.

Agli assegnatari è fatto divieto di utilizzare l'impianto come

sede sociale; è consentito loro, laddove vi sia disponibilità di spazio ed esclusivamente nelle ore assegnate, di fornire informazioni all'utenza.

Gli assegnatari sono tenuti ad assicurare, durante il periodo di fruizione dell'impianto, un'adeguata assistenza sanitaria nel rispetto della vigente normativa in materia.

Gli assegnatari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata l'autorizzazione. E' vietata, pertanto, ogni forma di sub-ingresso, pena la decadenza immediata dell'assegnazione.

ART. 13

ACCESSO AGLI IMPIANTI

Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo, l'accesso agli impianti non è consentito:

1. agli atleti o iscritti a società ed associazioni se non accompagnati da un allenatore munito di idoneo tesserino federale;
2. agli studenti, nei periodi e nella fascia oraria di cui al precedente art. 10, se non accompagnati da almeno un docente o dal personale ausiliario della scuola di appartenenza, appositamente incaricati dal direttore didattico o dal preside.

Tutti gli atleti, ogni qualvolta utilizzano l'impianto sportivo, devono consegnare al personale addetto alla struttura la tessera di riconoscimento rilasciata dalla società di appartenenza, vidimata dal responsabile dell'impianto.

Le tessere saranno riconsegnate all'uscita.

ART. 14

QUOTE DI ISCRIZIONE E RETTE

Tenuto conto che le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali sono formulate per offrire all'utenza un servizio sociale, le società assegnatarie sono obbligate a praticare per i loro associati quote di iscrizione accessibili anche alle fasce sociali meno abbienti.

Una distinta contenente l'indicazione degli importi delle quote di iscrizione e delle rette mensili praticate dovrà essere consegnata al responsabile dell'impianto, il quale la custodirà e provvederà, inoltre, ad affiggerne una copia nell'ambito dell'impianto in luogo ben visibile al pubblico.

Le società assegnatarie dovranno inoltre prevedere, per ciascuna fascia di utenza, un numero di allievi - in misura non inferiore al 15% degli iscritti - in comprovate difficoltà socio-economiche accertate dal competente Servizio sociale che possa partecipare gratuitamente alle attività sportive.

ART. 15

RISARCIMENTO DEI DANNI

Gli assegnatari degli impianti rispondono in solido, nei confronti della Municipalità, per gli eventuali danni da essi arrecati agli impianti, agli attrezzi, accessori ed arredi.

Il controllo e la verifica dei danni è demandato al responsabile dell'impianto.

Entro 5 giorni dalla verifica, l'assegnatario è tenuto a provvedere, a sue spese, al ripristino dello stato dei luoghi.

In caso contrario, la Municipalità provvederà in danno e l'importo dovuto per l'esecuzione dei lavori dovrà essere corrisposto unitamente alla rata con scadenza immediatamente successiva alla data di effettuazione dei lavori stessi.

Gli assegnatari, inoltre, rispondono nei confronti della Municipalità per qualsiasi danno causato a persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizione organizzate dagli stessi.

Gli assegnatari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevata ed indenne la Municipalità da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che dovessero essere causati a persone o cose in dipendenza ovvero in relazione all'assegnazione in uso dell'impianto.

ART. 16

COPERTURA ASSICURATIVA

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sportive, con espressa esclusione di ogni responsabilità a carico della Municipalità e/o dell'Amministrazione comunale.

Gli assegnatari sono obbligati a provvedere alla copertura assicurativa dei propri atleti fruitori dell'impianto, al fine di sollevare la Municipalità da ogni responsabilità, di qualsivoglia natura ed origine, per eventuali incidenti o danni che gli stessi potrebbero subire.

Ciascun assegnatario rimetterà, al responsabile dell'impianto, apposita dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta.

ART. 17

INSTALLAZIONE DI PARTICOLARI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Per gli incontri e le manifestazioni che richiedono la installazione di particolari impianti e/o attrezzature, l'assegnatario è tenuto a provvedere a sua cura e spese alla acquisizione ed alla sistemazione di quanto necessario, previa autorizzazione del competente Servizio municipale e, se del caso, previo parere della Commissione provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese dell'assegnatario medesimo.

Il montaggio e lo smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità

dell'impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa.

ART. 18
RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA DI VALORI O EFFETTI D'USO
PERSONALE

Gli atleti delle società assegnatarie che depositano nei locali dell'impianto, anche temporaneamente, attrezzi, indumenti o altro materiale necessario allo svolgimento delle attività sportive, lo faranno a proprio rischio e pericolo.

Gli spogliatoi di uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.

Pertanto, la Municipalità non potrà essere chiamata a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che potrebbero eventualmente verificarsi.

ART. 19
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La concessione degli impianti, attrezzature ed accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano.

La Municipalità è obbligata ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui al presente Regolamento.

La Municipalità, inoltre, si impegna ad assicurare, in ogni impianto, una idonea cassetta di Pronto Soccorso.

ART. 20
OBBLIGHI DEGLI UTENTI

E' fatto obbligo agli utenti di:

- utilizzare le attrezzature ed i servizi con la massima diligenza;
- indossare indumenti che non offendano il pudore;
- indossare la tenuta d'uso con apposite scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie dell'impianto;

E' vietato introdurre animali all'interno dell'impianto.

E' vietato, altresì, l'accesso agli automezzi, motocicli o qualsiasi altro veicolo se non espressamente autorizzato dal Servizio municipale competente.

Il personale addetto all'impianto, sentito il responsabile di turno, ha la facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o comunque abbia un comportamento pregiudizievole per il buon funzionamento della struttura o delle attività sportive che vi si svolgono.

ART. 21
REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE IN USO

Per gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ovvero nell'atto di autorizzazione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi, la Municipalità revoca l'assegnazione in uso, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità, per il medesimo, di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese. La Municipalità revoca, previa diffida, le assegnazioni ovvero non le rilascia agli assegnatari o ai richiedenti che risultino:

1. morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
2. trasgressori delle norme del presente Regolamento;
3. trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione comunale riterrà di emanare.

La Municipalità si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'assegnazione in uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla l'assegnatario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 22

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

E' facoltà dell'assegnatario recedere anticipatamente dal rapporto, dando alla Municipalità un preavviso di almeno 1 mese. Il rapporto è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto autorizzatorio, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

ART. 23

SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE

Nei casi di cui ai precedenti artt. 21 e 22 del presente Regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, la Municipalità può concedere in uso gli spazi resisi disponibili ad altri soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

ART. 24

PARTICOLARI USI DEGLI IMPIANTI

Per le manifestazioni non sportive, le richieste, corredate da un dettagliato programma dell'evento, devono essere indirizzate al Servizio "Attività culturali, sportive e del tempo libero" della 3^a Municipalità e consegnate o fatte pervenire almeno trenta giorni prima della data richiesta.

Ricevuto il preventivo parere favorevole dell'Assessore municipale competente, il Servizio predetto dovrà acquisire:

1. atto costitutivo della società in copia autenticata;
2. statuto della società in copia autenticata;
3. certificato antimafia del concessionario o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante;
4. certificato di attribuzione della partita IVA.

La richiesta non è comunque vincolante per la Municipalità e dovrà essere compatibile con il calendario delle attività sportive cui è destinato l'impianto.

Per le manifestazioni che la Municipalità riterrà di autorizzare, il Servizio "Attività culturali, sportive e del tempo libero" provvederà a comunicare all'interessato l'accoglimento dell'istanza.

Entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'assegnatario dovrà sottoscrivere il relativo atto di impegno, previa corresponsione dell'importo dovuto secondo le tariffe vigenti, nonché depositare una cauzione in favore del Comune di Napoli a garanzia di eventuali danni.

Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà automaticamente la decadenza dell'istanza.

In nessun caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione, il programma esibito all'atto della presentazione della richiesta potrà subire variazioni. In caso di disdetta della manifestazione da parte degli organizzatori, comunicata dopo la sottoscrizione dell'atto di impegno, l'importo versato non sarà restituito.

Per le manifestazioni di carattere sportivo, i richiedenti - all'atto del rilascio dell'autorizzazione - dovranno sottoscrivere il relativo atto di impegno, osservando scrupolosamente le prescrizioni in esso contenute.

Per i campionati di calcio delle Serie "Eccellenza" e "Promozione", nonché per tutti i campionati delle altre discipline sportive, le società assegnatarie si impegnano a prestare all'Amministrazione comunale una cauzione pari al 10% del corrispettivo dovuto per lo svolgimento dell'intero campionato.

Tale cauzione verrà versata a garanzia del puntuale adempimento di tutte le clausole contrattuali, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle clausole stesse.

ART. 25

VIGILANZA E CONTROLLO

Nel corso del periodo di vigenza della assegnazione nonché nel corso delle singole manifestazioni compete al personale comunale addetto all'impianto la più ampia facoltà di provvedere, nei modi ritenuti più opportuni, alla vigilanza sull'uso dell'impianto stesso, delle attrezzature ed accessori, nonché il controllo sulla osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento, nonché di quelle legislative in materia, ed a fornire ogni possibile assistenza.

ART. 26

CONCESSIONI IN GESTIONE

La Municipalità valuta l'opportunità di concedere la gestione di impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri, per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti stessi e

per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non riuscire ad assicurare il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza ai quali la Pubblica Amministrazione deve uniformare la propria attività.

La Municipalità pubblicizza l'intenzione di affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi attraverso un avviso pubblico ed ogni altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 27 che abbiano presentato apposita istanza, secondo le modalità e nei termini indicati nel suddetto avviso pubblico.

La pubblicizzazione della graduatoria, comprendente anche le richieste non accolte, è garantita tramite affissione all'Albo Pretorio della Municipalità e presso gli uffici del competente Servizio municipale, nonché pubblicazione sul sito web del Comune di Napoli.

Con la gestione convenzionata dell'impianto sportivo, la Municipalità conserva le funzioni di indirizzo, di controllo e di partecipazione alla programmazione.

In ogni caso, è esclusa la concessione in gestione degli impianti ove prestino servizio dipendenti comunali.

ART. 27

REQUISITI SOGGETTIVI E CRITERI DI CONCESSIONE

La concessione in gestione può avvenire in favore di:

1. associazioni o società sportive affiliate a Federazioni sportive;
2. Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
3. consorzi tra associazioni e/o società sportive;
4. cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali, che operano senza scopi di lucro;
5. fondazioni, associazioni, imprese singole o associate, persone giuridiche, che abbiano fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva e sempreché l'utilizzazione sia ispirata al principio del soddisfacimento del pubblico interesse.

Il concessionario verrà individuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- programma di attività sportive e ricreative che si intende realizzare nell'impianto, con relativa previsione delle entrate e dei costi di gestione;
- affidabilità economica, supportata da specifica documentazione dimostrativa;
- livello qualitativo della struttura tecnico-sportiva, con particolare riguardo alla composizione dello staff societario, della qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori;
- compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile nell'impianto;

- anzianità di attività;
- risultati ottenuti e livello dei campionati disputati nell'ultimo biennio e da disputare nella stagione sportiva in corso (per le richieste presentate da società ed associazioni sportive dilettantistiche);
- sede operativa e reclutamento sportivo nell'ambito territoriale della Municipalità.

A parità di condizioni, verrà data priorità alle domande presentate da consorzi e/o associazioni di società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche, operanti prevalentemente nell'ambito territoriale della Municipalità, purchè in possesso dei requisiti e nel rispetto dei parametri richiesti dal presente articolo.

ART. 28 FORMALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione in gestione viene formalizzata mediante un atto di convenzione, che dovrà prevedere:

1. il pagamento di tutti gli oneri correnti e delle manutenzioni ordinarie da parte del concessionario;
2. la corresponsione di un canone in favore dell'Amministrazione comunale;
3. un numero di utilizzi annuali riservati gratuitamente alle iniziative promosse dalla Municipalità e/o dall'Amministrazione comunale;
4. un numero di utilizzi annuali riservati gratuitamente alle scuole della Municipalità;
5. un numero di ingressi gratuiti e/o agevolati riservati alle fasce sociali deboli;
6. l'apertura degli spazi all'uso esterno secondo le tariffe comunali.

Per gli impianti di esclusiva utilità sociale, nei quali non è riscontrabile una utilità economica, la concessione può essere a titolo gratuito, ferme restando tutte le altre previsioni di cui al comma precedente.

ART. 29 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione per la gestione dell'impianto sportivo non può avere una durata superiore a nove anni, con decorrenza dalla data della consegna formale dell'impianto.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Qualora la Municipalità intende mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui agli artt. 26 e 27 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

ART. 30
CANONE, TARIFFE E PROVENTI

La Municipalità stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, valutando le entrate e le spese previste per la gestione dell'impianto e le eventuali necessità sociali del territorio.

Il canone deve essere versato annualmente ed anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione. La prima annualità deve essere versata entro trenta giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

Il concessionario deve consentire ai terzi l'utilizzo dell'impianto dietro pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale per gli impianti sportivi di analoga tipologia.

I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponzorizzazioni e delle iniziative connesse all'uso dell'impianto, sono introitati dal concessionario per far fronte agli oneri di gestione.

ART. 31
SUB CONCESSIONE

Al concessionario è fatto divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, a terzi l'impianto ricevuto in gestione dalla Municipalità. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

ART.32
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio della Municipalità, e si applicheranno a partire dalla prima stagione sportiva utile.

Il Dirigente
del Servizio

Il Presidente
della Municipalità